



Ludovica Decimo

(contrattista presso la Seconda Università degli Studi di Napoli,
Dipartimento di Giurisprudenza)

Matrimonio omosessuale e pubblico ufficiale: una nuova forma di obiezione di coscienza? *

SOMMARIO: 1. La difesa dei valori culturali e religiosi attraverso il diritto all'obiezione di coscienza - 2. I casi di obiezione di coscienza sulle unioni omosessuali: uno sguardo d'insieme oltre i confini nazionali - 3. Il matrimonio omosessuale e il pubblico ufficiale nell'ordinamento giuridico italiano - 4. Lo scudo dell'obiezione di coscienza: un'opzione possibile per il pubblico ufficiale?

1 - La difesa dei valori culturali e religiosi attraverso il diritto all'obiezione di coscienza

"[...] perché cura mi presi della salma tua, o Polinice, il mio compenso è questo. Pure, per quanti han senno, io bene feci ad onorarti. Ch'io non mai, se figli avessi avuti, se lo sposo morto mi fosse, e stesse a imputridire, mai questa fatica assunta non avrei contro il voler dei cittadini. E quale legge m'incuora a dire ciò? Se morto uno sposo mi fosse, un altro sposo avrei potuto avere; e un altro figlio da un altr'uomo, se un figlio era la perdita. Ma poi che padre e madre asconde l'Orco, germogliar non mi può nuovo fratello. Per questa legge onor ti volli rendere più che ad altri, o fratello; ed a Creonte sembrò che rea, che temeraria io fossi; e a forza ora m'ha presa, e mi trascina [...]"¹

Le struggenti parole di Antigone pronunciate poco prima della sua condanna a morte rappresentano l'emblema del conflitto tra la norma morale e la norma giuridica. Ella, disattendendo il decreto di Creonte e obbedendo alla propria legge morale, configura il primo caso di quella che, nel mondo moderno, è definita obiezione di coscienza². L'obiezione di

* Contributo sottoposto a valutazione.

¹ **SOFOCLE**, *Antigone*, traduzione italiana di L. Biondetti, Feltrinelli, Milano, 1987, vv. 891-915.

² Sulla figura di Antigone come icona dell'obiezione di coscienza, si veda, diffusamente, **F. OST**, *Mosè, Eschilo, Sofocle. All'origine dell'immaginario giuridico*, il Mulino,



coscienza consiste nel comportamento non violento di chi disubbidisce a una norma giuridica in base a motivazioni attinenti la propria sfera culturale, morale o religiosa³. È evidente che l'obiezione di coscienza, come fenomeno sociale, si presenta, nella maggior parte dei casi, nel momento in cui vi è una "frattura" tra il diritto e la cultura o la religione del destinatario della norma.

La multiculturalità e il pluralismo ideologico che caratterizza la società contemporanea⁴ hanno contribuito a incrementare i casi di "frattura" tra l'interesse tutelato dalla norma giuridica e il *background* culturale e religioso della maggioranza dei consociati, favorendo, così, la diffusione di nuove forme di obiezione di coscienza⁵. Uno stato, infatti,

Bologna, 1964, p. 165 ss.; **R. BERTOLINO**, *L'obiezione di coscienza negli ordinamenti giuridici contemporanei*, Giappichelli, Torino, 1967, p. 137 ss.; **F. D'AGOSTINO**, *Obiezione di coscienza e verità del diritto tra moderno e postmoderno*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1989, 2, p. 4 ss.; **G. MATTAI**, *Obiezione e dissenso*, in *Nuovo Dizionario di Teologia Morale*, a cura di F. Compagnoni, G. Pinna, S. Privitera, Paoline, Cinisello Balsamo, 1990, p. 815 ss.; **P. CALAMANDREI**, *Costituzione e leggi di Antigone. Scritti e discorsi politici*, La Nuova Italia, Scandicci, 1996, p. 17 ss.; **A. CARIOLA**, *Il diritto naturale e la storia. L'affermazione della libertà di coscienza nello Stato democratico*, in *Jus*, 1999, p. 704; **P. PRODI**, *Una storia della giustizia. Dal pluralismo dei fori al moderno dualismo tra coscienza e diritto*, il Mulino, Bologna, 2000, p. 17; **M. JASONNI**, *La lealtà indivisa. Autonomia soggettiva e sacralità della legge alle origini e nelle tradizioni dell'Occidente*, Giuffrè, Milano, 2004, p. 5 ss.; **V. TURCHI**, *I nuovi volti di Antigone. Le obiezioni di coscienza nell'esperienza giuridica contemporanea*, Esi, Napoli, 2009, p. 1 ss.; **D. BIFULCO**, *Resistenza/Rivoluzione*, in *Atlante di Filosofia del Diritto*, a cura di U. Pomarici, Giappichelli, Torino, 2012, vol. II, p. 228 ss.

³ In tal senso, di veda **V. TURCHI**, *Obiezione di coscienza*, in *Dig. Disc. Priv.*, UTET, Torino, 1995, vol. XII, p. 520; **V. TURCHI**, *Nuove forme di obiezione di coscienza*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), ottobre 2010, p. 1 ss.

⁴ Sul fenomeno del multiculturalismo e del pluralismo religioso, si veda diffusamente: **AA. VV.**, *La cittadinanza. Problemi e dinamiche di una società pluralistica*, a cura di G. Dalla Torre, F. D'Agostino, Giappichelli, Torino 2000; **AA. VV.**, *Integrazione europea e società multi-etnica. Nuove dimensioni della libertà religiosa*, a cura di V. Tozzi, Giappichelli, Torino, 2000; **M.L. LANZILLO**, *Il multiculturalismo*, Laterza, Roma, 2005; **M. RICCA**, *Oltre Babele. Codici per una democrazia interculturale*, Dedalo, Bari, 2008; **M. RICCA**, *Dike meticcica. Rotte di diritto interculturale*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2008; **AA. VV.**, *Multireligiosità e reazione giuridica*, a cura di A. Fuccillo, Giappichelli, Torino, 2008; **M. RICCA**, *Pantheon*, Torri del Vento, Palermo, 2012.

⁵ Alcuni ipotetici casi di obiezione di nuova formazione potrebbero aversi in relazione ad alcuni istituti di diritto islamico, quali il matrimonio poligamico, il ripudio unilaterale della donna da parte del marito, la posizione predominante dell'uomo nell'educazione della prole. Essi rappresenterebbero aspetti di grande problematicità e di contrasto con i valori essenziali del nostro ordinamento, anche qualora se ne richiedesse il



può definirsi effettivamente democratico solo nel momento in cui le proprie leggi siano responsive dei continui mutamenti culturali e ideologici di tutti i propri cittadini⁶; ed è proprio da una parte di quest'ultimi che, sempre più frequentemente, s'innalzano, in piccoli cori, chiare richieste di riconoscimento legislativo dei propri diritti⁷.

È quanto accade oggi, in Italia, in merito al riconoscimento giuridico delle coppie omosessuali, il quale, a differenza di altri paesi europei, stenta a veder luce⁸. È innegabile, infatti, che, in parte, il ritardo del Legislatore sia dovuto dal dissenso manifestato da parte della maggioranza, legato e intrinsecamente condizionato dalla religione cattolica⁹. Quando gli appelli delle minoranze entrano in conflitto con i

riconoscimento a titolo di obiezione di coscienza. In tal senso si veda: **V. TURCHI**, *Nuove forme di obiezione di coscienza*, cit., p. 33-34; **M. BORRMANS**, *Nota riguardante l'obiezione di coscienza e i problemi relativi alle pluralità di culture e all'unicità dell'ordinamento giuridico degli Stati moderni, in ambiente islamico o in relazione con la fede musulmana*, in *Realtà e prospettive dell'obiezione di coscienza. I conflitti degli ordinamenti*, a cura di B. Perrone, Giuffrè, Milano, 2002, p. 240 ss.; **C. CAMPIGLIO**, *Matrimonio poligamico e ripudio nell'esperienza giuridica dell'Occidente europeo*, in *Rivista di diritto internazionale privato*, 1990, 24, p. 853 ss.; **L. MANCINI**, *Famiglie musulmane in Italia. Dinamiche sociali e questioni giuridiche*, in *Islam in Europa/Islam in Italia*, a cura di A. Ferrari, il Mulino, Bologna, 2008, p. 107 ss.; **G. CONETTI**, *Il matrimonio: conflitti di leggi o di culture?*, in *Islam in Europa/Islam in Italia*, a cura di A. Ferrari, il Mulino, Bologna, 2008, p. 111 ss.; **A. ALBISETTI**, *Il matrimonio islamico in Italia*, in *Islam in Europa/Islam in Italia*, a cura di A. Ferrari, il Mulino, Bologna, 2008, p. 121 ss.

⁶ In tal senso si esprime **M. RICCA**, *Pantheon*, cit., p. 31, il quale evidenzia "l'impossibilità di definire uno stato democratico e fondato sulla sovranità popolare se le sue leggi non integrano la diversità culturale, non sono inclusive". Si veda, ancora: **A. FUCCILLO**, *La multireligiosità tra possibile "normazione" ed ipotetica "autonormazione"*, in *Multireligiosità e reazione giuridica*, a cura di A. Fuccillo, Giappichelli, Torino, p. 269.

⁷ È stato notato che "Il rispetto della diversità non è diretto soltanto alle culture di minoranza, ma a tutte le culture presenti in un contesto nazionale", **C. CARDIA**, *Principi di diritto ecclesiastico*, Giappichelli, Torino, 2005, p. 197.

⁸ A causa dell'inerzia del Legislatore italiano, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, nella sentenza del 21 luglio 2015, *Oliari and Others v. Italy*, ha condannato l'Italia al pagamento di un risarcimento del danno a favore delle coppie omosessuali ricorrenti, alle quali era stata rifiutata la trascrizione del matrimonio celebrato all'estero. Nella sentenza, inoltre, i giudici ammoniscono "il Governo Italiano" per aver "fallito nel rispettare il proprio obbligo positivo di assicurare che i ricorrenti abbiano a disposizione uno specifico quadro legale che fornisca loro il riconoscimento e la protezione delle loro unioni dello stesso sesso". L'Italia, infatti, è l'unica delle nazioni fondatrici dell'Unione Europea a non aver regolamentato il fenomeno delle coppie omosessuali.

⁹ "All'interno di ogni tradizione o civiltà, la religione ha contribuito alla creazione delle visioni del mondo, degli orizzonti di valore e delle scansioni dell'agire quotidiano", in tal senso **P. GLENN**, *Tradizioni giuridiche del mondo. La sostenibilità della differenza*, il Mulino, Bologna, 2011; la medesima visione è condivisa anche da **M. RICCA**, *Pantheon*,



valori culturali e religiosi radicati all'interno del tessuto sociale, essi subiscono, infatti, la forte opposizione ideologica della maggioranza¹⁰.

La realtà sociale italiana appare ancora legata a un concetto tradizionale di famiglia, fondata sul matrimonio eterosessuale; tuttavia, i giuristi, così come i sociologi, assistono a uno "scollamento" delle relazioni affettive degli individui dal modello tradizionale, verificatosi a seguito di un lento mutamento dei costumi e degli usi della società contemporanea¹¹. A tal riguardo, molto espressiva è la metafora proposta da Busnelli¹², dell'isola grande, costituita dalla famiglia tradizionale, alla quale stanno via via affiancandosi un arcipelago di piccole isole, le nuove relazioni affettive para-familiari¹³. I continui cambiamenti della realtà sociale, inducono a ritenere che l'arcipelago d'isole sia ormai prossimo al ricongiungersi alla terra ferma, con conseguente giuridicizzazione dei nuovi rapporti familiari¹⁴. In assenza di una tutela giuridica delle nuove relazioni familiari, la dottrina ha ritenuto possibile l'autoregolamentazione

cit., p. 21, il quale afferma che il contributo apportato dalla religione al *background* culturale di una società può lentamente smarrirsi o occultarsi, tuttavia, "rimangono [...] le orme del lavoro del pensiero religioso, delle categorie di fede, pistiche".

¹⁰ Sull'argomento, si veda **V. TOZZI**, *Società multiculturale, autonomia confessionale e questione della sovranità*, in *Diritto Ecclesiastico*, 2000, 1, p. 141 ss.

¹¹ Diffusamente sul punto si veda: **L. BALESTRA**, *L'evoluzione del diritto di famiglia e le molteplici realtà affettive*, in *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*, 2010, 4, p. 1105 ss.; **P. GROSSI**, *Il diritto civile tra le rigidità di ieri e le mobilità di oggi*, in *Scienza giuridica privatistica e fonti del diritto*, a cura di M. Lobbuono, Cacucci, Bari, 2009, p. 20 ss.; **N. LIPARI**, *Riflessioni sul matrimonio a trent'anni dalla riforma del diritto di famiglia*, in *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*, 2005, p. 715 ss.

¹² In tal senso **F.D. BUSNELLI**, *La famiglia e l'arcipelago familiare*, in *Rivista di Diritto Civile*, 2002, 1, p. 520 ss., il quale riprende la nota metafora di **A.C. JEMOLO**, *La famiglia e il diritto*, in *Pagine sparse di diritto e storiografia*, a cura di A.C. Jemolo, Giuffrè, Milano, 1957, p. 241, secondo il quale la famiglia «è un'isola che il mare del diritto può solo lambire, lambire soltanto»; egli prosegue la similitudine affermando: «La famiglia è la rocca sull'onda, ed il granito che costituisce la sua base appartiene al mondo degli affetti, agli istinti primi, alla morale, alla religione, non al mondo del diritto».

¹³ Per una panoramica sulle vicende sociali che arricchiscono l'arcipelago familiare si veda: **T. AULETTA**, *Dal Code Civile del 1804 alla disciplina vigente: considerazioni sugli itinerari del diritto di famiglia*, in *Familia*, 2005, 1, p. 401 ss.

¹⁴ In tal senso, si veda: **G. BONILINI**, *La Famiglia*, in *Diritto Civile*, 2009, 1, p. 70 ss.; **C. MAZZU**, *La famiglia degli affetti*, in *Studi in onore di Antonio Palazzo*, Giappichelli, Torino, 2009, Vol. II, p. 527 ss.; **A. ZOPPINI**, *Tentativo di "inventario" per il nuovo diritto di famiglia: il contratto di convivenza*, in *I contratti di convivenza*, a cura di E. Moscati, A. Zoppini, Giappichelli, Torino, 2009, p. 23 ss.; contra, **M. GORGONI**, *Le formazioni sociali a valenza familiare*, in *Rapporti familiari e regolazione: mutamenti e prospettive*, a cura di M. Francesca, M. Gorgoni, Esi, Napoli, 2009, p. 1 ss.; **G. GIACOBBE**, *Famiglia: molteplicità di modelli e unità categoriale*, in *Diritto, famiglia e persone*, 2006, 3, p. 1230 ss.



delle convivenze sulla base di “accordi” a contenuto normativo, sfruttando, così, la duttilità dello strumento negoziale¹⁵.

Pur se brillantemente colmata da altri istituti giuridici, l’assenza di una legislazione in merito è ritenuta una grave lacuna dell’ordinamento italiano. Il giurista attento, tuttavia, prima di immaginare un riconoscimento legislativo di nuovi diritti della persona, deve guardare alle norme costituzionali e porsi alcuni interrogativi, ai quali non è sempre possibile dare una risposta univoca.

La Corte Costituzionale, in una recente sentenza¹⁶, non esclude che, in applicazione dell’art. 2 Cost., il Legislatore possa, “nell’esercizio della sua piena discrezionalità, individuare le forme di garanzia e di riconoscimento per le unioni [omosessuali] restando riservata alla Corte Costituzionale la possibilità d’intervenire in situazioni specifiche”¹⁷. L’unione omosessuale è stata qualificata come una delle formazioni sociali tutelate dall’art. 2 Cost., a essa, dunque, spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri.

¹⁵ Si veda, in tal senso: **A. FUCCILLO**, *Accordi di convivenza: alcuni aspetti problematici*, in *Famiglia e circolazione giuridica*, a cura di G. Fuccillo, Ipsoa, Milano, 1997, p. 67 ss.; **A. FUCCILLO**, *Unioni di fatto, pluralismo religioso e reazione giuridica*, in *Unioni di fatto, convivenze e fattore religioso*, a cura di A. Fuccillo, Giappichelli, Torino, 2007, p. 9 ss.; **A. FUCCILLO**, *Attribuzioni patrimoniali e libertà individuali tra famiglia legittima, famiglia naturale e multireligiosità*, in *Diritto e religioni*, 2006, 1-2, p. 264 ss.; **A. FUCCILLO**, *Matrimonio di coscienza, accordi di convivenza e libertà religiosa: alcune considerazioni “ora per allora”*, in *Il diritto di famiglia e delle persone*, 1997, p. 1113 ss.; **G. OBERTO**, *Convivenza (contratto di)*, in *Contratto e impresa*, 1991, p. 369 ss.; **M. FRANZONI**, *Le convenzioni patrimoniali tra conviventi more uxorio*, in *Il diritto di famiglia*, a cura di G. Bonilini, G. Cattaneo, Utet, Milano, 1997, vol. II, p. 462 ss.; **G. MATTEIS**, *La nuova legge francese denominata “PACS” pacte civile de solidarité – patti civili di solidarietà*, in *Autonomia negoziale tra libertà e controlli*, a cura di G. Fuccillo, Esi, Napoli, 2002, p. 171 ss.; **A. MAURA**, *La validità dei c.d. “contratti di convivenza” e l’applicabilità ai conviventi more uxorio in via analogica delle disposizioni codicistiche concernenti i diritti e i doveri reciproci dei coniugi*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2003, p. 908 ss.

¹⁶ Corte Cost. 15 aprile 2010, n. 138, in *Gazzetta Ufficiale*, 21 aprile 2010, n. 16.

¹⁷ Sulla medesima scia giurisprudenziale si è posta la Corte di Cassazione, la quale ha affermato che l’intrascrivibilità delle unioni omosessuali dipende non più dalla loro “inesistenza” e neppure dalla loro “invalidità”, ma dalla loro “inidoneità a produrre quali atti di matrimonio appunto, qualsiasi effetto giuridico nell’ordinamento italiano”, Cass. civ., sez. I, 15 marzo 2012, n. 4148. Ancor prima dell’intervento della Corte Costituzionale, si era espressa, in tal senso, la dottrina, secondo la quale l’art. 2 Cost. sarebbe potuto essere uno degli elementi su cui fondare la possibile giuridicizzazione dei rapporti di convivenza; in particolare, si veda **A. FUCCILLO**, *Unioni di fatto, pluralismo religioso e reazione giuridica*, cit., p. 9 ss.



La forma di tutela prevista dalla Costituzione per le unioni omosessuali apre il conflitto con altri valori costituzionali e, in particolare, con la libertà di coscienza¹⁸. L'eventuale riconoscimento legislativo delle unioni omosessuali rappresenterebbe, infatti, un fenomeno confliggente con le convinzioni etiche e religiose di molte persone¹⁹. La tutela della libertà di coscienza e, dunque, della libertà religiosa può spingersi fino al punto di consentire a un soggetto di disattendere una norma positiva che garantisce l'esercizio di un diritto fondamentale della persona umana? In altre parole, un soggetto, in virtù delle proprie convinzioni etiche e religiose può rifiutarsi di adempiere agli obblighi imposti dalla futura disciplina legislativa sul riconoscimento delle unioni omosessuali?

È proprio questo l'aspetto cruciale di ogni forma di obiezione di coscienza: fino a che punto l'ordinamento giuridico può ampliare la sfera delle libertà riconosciute, al fine di consentire agli individui di diversa culturale o religione di vivere nella collettività, preservando, però, un nucleo essenziale di valori condivisi dalla società²⁰? E ancora, il contemperamento tra opposti valori costituzionali subisce condizionamenti se l'obiettore di coscienza riveste la qualifica di pubblico ufficiale?

Il dibattito dottrinale sulla possibilità di configurare una forma di obiezione di coscienza riguardo le vicende delle unioni omosessuali non si è ancora aperto in Italia, mancando una espressa previsione legislativa in tale ambito. Tuttavia, esso acquisterà maggiore risonanza nel momento in cui, si auspica, entrerà in vigore la legge sul riconoscimento delle unioni omosessuali sia nel caso in cui essa consenta ai pubblici ufficiali di non adempiere agli obblighi giuridici imposti in virtù delle proprie convinzioni etiche e morali, configurando così un caso di obiezione di coscienza *secundum legem*, e, ancor di più, nell'ipotesi in cui nulla preveda a tal riguardo, discutendosi, dunque, dell'eventualità di un'obiezione di coscienza *sine legem*²¹.

¹⁸ Pur non essendo espressamente prevista all'interno della Carta Costituzionale, la libertà di coscienza è desumibile dal combinato disposto degli artt. 2, 13 e 19 Cost., in tal senso **M. RICCA**, *Pantheon*, cit., p. 136-141.

¹⁹ In tal senso, si veda: **A. BETTETINI**, *La secolarizzazione del matrimonio nell'esperienza giuridica contemporanea*, CEDAM, Padova, 1996, p. 47; **V. TURCHI**, *Nuove forme di obiezione di coscienza*, cit., p. 35 ss.

²⁰ **V. ONIDA**, *L'obiezione dei giudici e dei pubblici funzionari*, in *Realtà e prospettive dell'obiezione di coscienza. I conflitti degli ordinamenti*, a cura di B. Perrone, Giuffrè, Milano, 1992, p. 367.

²¹ L'obiezione di coscienza *sine legem* può qualificarsi *secundum ius*, poiché, pur in assenza di espliciti riferimenti legislativi, può trovare i propri presupposti normativi



2 – I casi di obiezione di coscienza sulle unioni omosessuali: uno sguardo d'insieme oltre i confini nazionali

In assenza di un'espressa disciplina legislativa in Italia, il problema dell'obiezione di coscienza di un pubblico ufficiale in relazione alle unioni omosessuali è solo astrattamente ipotizzabile; diversamente esso si è posto concretamente, in altri paesi europei, dove si è giunti a un riconoscimento giuridico dei diritti delle coppie omosessuali.

L'iter di approvazione della legge del 1° luglio 2005, n. 13 che ammette il matrimonio tra persone omosessuali in Spagna è stato uno dei primi scenari europei in cui si è apertamente dibattuto sulla necessità d'introdurre il diritto all'obiezione di coscienza per coloro che sono obbligati ad applicare la suddetta legge. In Commissione Giustizia del Senato, il Partito Popolare, stante le pressioni del Comitato esecutivo della Conferenza episcopale spagnola²², era riuscito a emendare la legge, prevedendo l'obiezione di coscienza per i funzionari chiamati a celebrare il matrimonio tra omosessuali. Tuttavia, nel testo definitivo della legge non si riscontra più alcun diritto all'obiezione di coscienza.

La dottrina spagnola, in seguito all'emanazione della legge, ha ritenuto possibile che i giudici incaricati del servizio civile si opponessero alla celebrazione dei matrimoni omosessuali investendo il Tribunale Costituzionale della questione di legittimità costituzionale della legge che li prevede; analogamente, anche gli altri funzionari pubblici (Sindaci, Consiglieri) avrebbero potuto ricorrere all'obiezione di coscienza in senso stretto²³. Il Tribunale Supremo spagnolo, con la sentenza dell'11 maggio 2009, n. 3059, si è opposto al riconoscimento del diritto all'obiezione di coscienza a favore di un giudice del registro civile che si era rifiutato di assistere alla celebrazione del matrimonio tra due persone dello stesso

nell'ordinamento giuridico, o in virtù di un'applicazione analogica dell'istituto dell'obiezione di coscienza previsto per casi simili, o in virtù dei principi generali dell'ordinamento giuridico e della tutela dei diritti fondamentali. In tal senso si veda, V. TURCHI, *Nuove forme di obiezione di coscienza*, cit., pp. 1-3.

²² Si veda a tal riguardo il sito web www.olir.it/news/archivio.phd?id=197.

²³ R. NAVARRO VALLS, *La objeción de conciencia a los matrimonios entre personas del mismo sexo*, in *Revista General de Derecho Canónico y Eclesiástico del Estado*, settembre 2005, pp. 4-15; ID., *¿Objeción de conciencia ante la ley de "matrimonios" homosexuales?*, disponibile all'indirizzo web www.unav.es, pp. 1-2; ID., *La primera objeción de conciencia en España a la colaboración en un matrimonio homosexual*, disponibile all'indirizzo web www.ewtn.com, p. 1 ss.



sesto²⁴.

Ad analoga conclusione è giunto il *Conseil constitutionnel* francese, il quale, nella sentenza del 18 ottobre 2013, ha rigettato la questione di legittimità costituzionale sollevata da sette sindaci francesi avverso la legge n. 404/2013, la quale, secondo le parti ricorrenti, riconoscendo il matrimonio tra persone dello stesso sesso e non prevedendo alcuna forma di obiezione di coscienza, sarebbe stata lesiva della libertà di coscienza dei pubblici ufficiali incaricati della celebrazione. La registrazione del matrimonio tra persone omosessuali, secondo le conclusioni del *Conseil constitutionnel*, non viola la libertà di coscienza del pubblico ufficiale incaricato²⁵, pertanto, egli, non potrà sottrarsi agli obblighi del proprio ufficio imposti dalla legge. Secondo i giudici francesi, pur essendo stata costituzionalmente riconosciuta la libertà di coscienza, l'attività dei pubblici ufficiali è interamente dedicata all'applicazione e al rispetto della legge nell'interesse generale della collettività, senza alcuna considerazione per le opinioni etiche o religiose di coloro che la pongono in essere e coloro che ne beneficiano²⁶.

Ad analoga conclusione è giunta la Corte Suprema degli Stati Uniti, la quale, il 31 agosto 2015, ha respinto la richiesta di un'impiegata della contea di Rowan, in Kentucky, di potersi legittimamente opporre al rilascio delle licenze di matrimonio alle coppie omosessuali e, dunque, di vedersi riconosciuto il diritto all'obiezione di coscienza per motivazioni attinenti la propria sfera spirituale²⁷.

Le decisioni del *Conseil constitutionnel*, del *Tribunal Supremo* e della *Supreme Court* si pongono perfettamente in linea con la posizione assunta

²⁴ Per il commento alla sentenza, si veda **Á. LÓPEZ SIDRO**, *La objeción de conciencia de los jueces a los matrimonios entre personas del mismo sexo en la doctrina del Tribunal Supremo*, in *Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado*, 2009, 21, pp. 1-18.

²⁵ «*Considérant qu'en ne permettant pas aux officiers de l'état civil de se prévaloir de leur désaccord avec les dispositions de la loi du 17 mai 2013 pour se soustraire à l'accomplissement des attributions qui leur sont confiées par la loi pour la célébration du mariage, le législateur a entendu assurer l'application de la loi relative au mariage et garantir ainsi le bon fonctionnement et la neutralité du service public de l'état civil ; qu'eu égard aux fonctions de l'officier de l'état civil dans la célébration du mariage, il n'a pas porté atteinte à la liberté de conscience*»; *Décision n° 2013-353 QPC del 18 ottobre 2013, Célébration du mariage - Absence de « clause de conscience » de l'officier de l'état civil*, disponibile in lingua originale sul sito web <http://www.conseil-constitutionnel.fr>.

²⁶ **M. SAPORITI**, *J'objecte! Obiezione di coscienza e matrimonio egualitario: il caso francese*, in *GenIUS*, 2015, 1, p. 211 ss.; **J. BARTHELÉMY**, *La liberté de religion et le service public*, in *RFDA*, 2003, p. 1066 ss.

²⁷ **A. LIPTAK**, *Justices Deny Bid to Resist Gay Marriage in Kentucky*, *The New York Times*, 1 settembre 2015, p. A11.



in precedenza da altri organi giurisdizionali, in particolare con la Corte d'Appello inglese e gallese e, a essa collegata, la Corte europea dei diritti dell'uomo. Nel giudizio *Eweida and Others v. United Kingdom* del 15 gennaio 2013, la Corte di Strasburgo non ha riconosciuto alcun risarcimento del danno alla libertà di coscienza del pubblico ufficiale, la signora Ladele, in assenza di una clausola di coscienza prevista dalla legge.

3 – Il matrimonio omosessuale e il pubblico ufficiale nell'ordinamento giuridico italiano

Ancor prima dell'entrata in vigore della legislazione speciale in merito alle unioni omosessuali, a oggi in discussione al Parlamento, il matrimonio *same-sex* ha già sollevato l'attenzione della dottrina in merito alla possibile compatibilità con l'attuale ordinamento giuridico italiano.

Ampiamente discussa, tutt'oggi, è la questione inerente il riconoscimento in Italia dei matrimoni omosessuali validamente celebrati all'estero. Essendo l'Italia uno dei pochi paesi europei a non aver adottato alcuna forma di tutela a favore delle coppie omosessuali, molti cittadini italiani hanno celebrato il matrimonio *same-sex* negli stati in cui esso è legislativamente ammesso, richiedendone, successivamente, la trascrizione nei registri di stato civile italiano. Gli ufficiali di stato civile, in più casi, si sono opposti alle richieste di trascrizione dei matrimoni omosessuali celebrati all'estero da cittadini italiani, ritenendo che l'omosessualità dei nubendi, in alcuni casi, rientrasse nel divieto di trascrizione di cui all'art. 18 del d.P.R. del 3 novembre 2000, n. 369, in altri casi, determinasse l'assenza dei requisiti sostanziali del matrimonio ai sensi del combinato disposto degli artt. 107, 115 c.c. e 27, comma 2, l. n. 218 del 1995²⁸. È intervenuta al riguardo la Corte di Cassazione affermando

²⁸ Per un'approfondita analisi delle vicende inerenti la trascrizione dei matrimoni omosessuali celebrati all'estero, nonché gli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali ad esse afferenti, si rinvia a: **M. BONINI BARALDI**, *Il matrimonio fra cittadini italiani dello stesso sesso contratto all'estero non è trascrivibile: inesistente, invalido o contrario all'ordine pubblico?*, in *Famiglia e diritto*, 2005, p. 420 ss.; **M. BONINI BARALDI**, *Le nuove convivenze tra discipline straniere e diritto interno*, Ipsoa, Milano, 2005, p. 248 ss.; **M. ORLANDI**, *Matrimonio contratto all'estero tra persone dello stesso sesso e sua efficacia giuridica in Italia*, in *Giurisprudenza di merito*, 2005, p. 2292 ss.; **M. SESTA**, *Il matrimonio estero tra due cittadini italiani dello stesso sesso è trascrivibile in Italia?*, in *Famiglia e diritto*, 2007, p. 170 ss.; **P. SCHLESINGER**, *Matrimonio tra individui dello stesso sesso contratto all'estero*, in *Famiglia e diritto*, 2007, p. 417 ss.; **B. PEZZINI**, *Un paradigma incrinato: la faticosa rielaborazione di*



che il matrimonio omosessuale validamente celebrato all'estero da cittadini italiani non può essere trascritto in Italia, essendo inidoneo a produrre qualsiasi effetto giuridico all'interno dell'ordinamento giuridico italiano²⁹. La Cassazione, tuttavia, esclude che l'uguaglianza di sesso dei nubendi sia causa dell'«inesistenza», dell'«invalidità» o della «contrarietà all'ordine pubblico» del matrimonio omosessuale celebrato all'estero, così come affermato da precedenti orientamenti giurisprudenziali, ritenendo che esso sia semplicemente inidoneo a produrre effetti giuridici perché non previsto tra le ipotesi legislative di unione coniugale definite dal legislatore italiano³⁰. Il matrimonio omosessuale celebrato all'estero è valido e dotato di una propria rilevanza di fronte al diritto³¹, pertanto, lascerebbe aperta la possibilità che gli effetti del matrimonio possano essere recuperati dall'ordinamento giuridico in modo diverso³².

Il dibattito riguardo le unioni omosessuali ha coinvolto anche le stesse confessioni religiose, le quali, in alcuni casi, si sono limitate a concedere la propria benedizione alle coppie dello stesso sesso³³, in altri casi, si sono

categorie concettuali tra le sentenze della Corte Costituzionale 138/2010 e della Corte di Cassazione 4184/2012, disponibile sul sito internet www.forumcostituzionale.it, p. 19; **A. CESERANI**, *Matrimoni omosessuali celebrati all'estero*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2014, 3, pp. 841-878.

²⁹ In tal senso, si veda: Cass. civ., sez. I, 15 marzo 2012, n. 4184; Cass. civ., sez. I, 9 febbraio 2015, n. 2400.

³⁰ In tal senso, da ultimo: Cass. civ., sez. I, 9 febbraio 2015, n. 2400.

³¹ **F. GAZZONI**, *Manuale di diritto privato*, Esi, Napoli, 2007, p. 987; **R. SCOGNAMIGLIO**, voce *Inefficacia*, in *Enc. Giur.*, vol. XVI, p. 3 ss.

³² Si veda il Trib. Reggio Emilia, 13 febbraio 2012, che ha riconosciuto il diritto al permesso di soggiorno al cittadino uruguayano coniugato in Spagna con un cittadino italiano. Il Trib. Parma, 3 luglio 2013, ha reso esecutivo il provvedimento di affido consensuale eterofamiliare di un minore ad una coppia formata da persone dello stesso sesso (analogamente anche il Trib. Bologna, 31 ottobre 2013, e il Trib. Palermo, 4 dicembre 2013). In tal senso, si veda: **A. CESERANI**, *Matrimoni omosessuali celebrati all'estero*, cit., p. 846; **B. PEZZINI**, *Un paradigma incrinato: la faticosa rielaborazione di categorie concettuali tra le sentenze della Corte Costituzionale 138/2010 e della Corte di Cassazione 4184/2012*, cit., pp. 19-20. Inoltre, la trascrizione del matrimonio celebrato all'estero, ex art. 63 del d.P.R. n. 396 del 200, ha la funzione di consentire a chi ha trascritto, o a terzi, di ottenere un certificato che attesti l'esistenza di detto matrimonio altrove celebrato o, ancora, di rendere possibile di opporre a tutti i terzi lo stato di coniugio lì conseguito, essa resta per sua natura un "momento esterno" rispetto alla costituzione del vincolo matrimoniale; in tal senso, si veda: **L. FERRI**, *Atti dello stato civile*, in *Comm. cod. civ.*, a cura di A. Scialoja, G. Branca, Zanichelli, Bologna-Roma, 1973, p. 63; **F. SCARDULA**, *Stato civile*, in *Enc. Dir.*, Giuffrè, Milano, 1990, vol. XLIII, p. 268; **G. AUTORINO STANZIONE**, *Diritto di famiglia*, Giappichelli, Torino, 1997, p. 42

³³ Con il Sinodo tenutosi dal 23 al 28 agosto 2016 a Torre Pellice (Torino), le chiese metodiste e valdesi hanno incaricato la Commissione liturgie di redigere il testo ufficiale



espresse a favore della celebrazione del matrimonio tra persone dello stesso sesso³⁴. Tutt'altro che remota, dunque, è la possibilità che vi siano, di qui, a breve celebrazioni religiose di matrimoni omosessuali. Alla luce dell'orientamento della giurisprudenza in merito alla trascrizione del matrimonio omosessuale celebrato all'estero, i matrimoni religiosi omosessuali, celebrati in Italia, non potrebbero essere trascritti nei registri di stato civile³⁵. Tuttavia, avendo la trascrizione mera funzione certificativa, e non costitutiva³⁶, il vincolo matrimoniale, pur se collocato su un piano esterno rispetto all'ordinamento statale, non è un fatto irrilevante sotto il profilo giuridico³⁷. Il matrimonio religioso omosessuale, pur se non celebrato agli effetti civili in un altro stato e non trascritto nel

della liturgia per la celebrazione della benedizione delle coppie omosessuali, possibilità già introdotta con il Sinodo del 2010.

³⁴ La Chiesa Episcopale degli Stati Uniti, durante il Congresso Generale di Salt Lake City del 2015, ha autorizzato la celebrazione dei matrimoni tra persone dello stesso sesso. La risoluzione, che avrà effetto dal 29 novembre 2015, prevede alcune modifiche della tradizionale liturgia, come la sostituzione delle parole «marito» e «moglie» con la parola «coppia».

³⁵ La disciplina legislativa del matrimonio celebrato davanti ad un ministro di culto di una confessione senza intesa con lo Stato italiano o di una confessione che abbia sottoscritto un'intesa prevede l'intervento dell'ufficiale di stato civile il rilascio dell'autorizzazione o del nulla osta alla celebrazione del matrimonio; in tale fase deve essere accertato che nulla si opponga alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge. Per un'attenta disamina del regime giuridico del matrimonio degli acattolici, si veda **A. FUCCILLO, R. SANTORO**, *Giustizia, diritto, religioni*, Giappichelli, Torino, 2014, pp. 223-229; **M. LUGLI**, *Il matrimonio celebrato davanti a ministri delle confessioni religiose diverse dalla cattolica*, in *Nozioni di diritto ecclesiastico*, a cura di G. Casuscelli, 4^a ed., Giappichelli, Torino, 2012, p. 259 ss.; **N. MARCHEI**, *Matrimoni «religiosi» ed effetti civili*, in *Proposta di riflessione per l'emanazione di una legge generale sulle libertà religiose*, a cura di V. Tozzi, G. Macrì, M. Parisi, Giappichelli, Torino, 2010, p. 336 ss.; **A. ALBISETTI**, *Il matrimonio degli acattolici*, in *Il diritto di famiglia*, cit., p. 99. Inoltre, dopo la celebrazione del matrimonio, l'ufficiale di stato civile procede alla trascrizione nei registri di stato civile. Per il dibattito inerente la trascrizione tardiva del matrimonio degli acattolici, si veda: **F. FINOCCHIARO**, *Del matrimonio*, in *Comm. cod. civ.*, cit., p. 922; **A. ALBISETTI**, *Cenni sulla problematica della trascrizione tardiva nei matrimoni degli acattolici*, in *Concordato e legge matrimoniale*, a cura di S. Bordonali, A. Palazzo, Esi, Napoli, 1990, p. 115 ss.; **S. DOMIANELLO**, *I matrimoni «davanti a ministri di culto»*, in *Trattato di diritto di famiglia*, a cura di P. Zatti, Giuffrè, Milano, 2002, p. 201 ss.

³⁶ In tal senso, si veda: **E. VITALI, G. CHIZZONITI**, *Diritto ecclesiastico. Manuale breve*, Giuffrè, Milano, 2014, p. 214; **M. LUGLI**, *Il matrimonio celebrato davanti a ministri delle confessioni religiose diverse dalla cattolica*, cit., pp. 249-250; **F. FINOCCHIARO**, *Diritto ecclesiastico. Edizione compatta*, Zanichelli, Bologna, 2010, pp. 323-324.

³⁷ Per ulteriori approfondimenti, si veda **A. FUCCILLO, R. SANTORO**, *Giustizia, diritto, religioni*, cit., pp. 232-235.



registro di stato civile italiano, assumendo quale elemento fondante la comunione materiale e spirituale di vita, può assumere rilievo per il riconoscimento di alcuni diritti a favore dei coniugi.

L'entrata in vigore di una normativa *ad hoc* che riconosca e tuteli le unioni omosessuali se, per un verso, porrebbe fine ai dibattiti dottrinali e giurisprudenza brevemente esposti poc'anzi, dall'altro, aprirebbe le porte a nuove questioni, come la possibilità di riconoscere a favore del pubblico ufficiale la possibilità di astenersi dai propri doveri d'ufficio inerenti le unioni omosessuali per convinzioni etiche e religiose.

La peculiarità di tale forma di obiezione di coscienza è lo *status* soggettivo rivestito da parte dell'obiettore, egli ricopre, infatti, la qualifica di pubblico ufficiale. Appare, dunque, opportuno chiedersi se la particolare qualifica di determinati soggetti sia compatibile con il riconoscimento dell'obiezione di coscienza.

I pubblici ufficiali italiani coinvolti nelle questioni inerenti le coppie omosessuali, nell'ipotesi in cui le unioni omosessuali siano legislativamente riconosciute in Italia, non sarebbero solo i sindaci, i loro delegati o l'Ufficiale di stato civile, incaricati, secondo l'attuale disegno di legge in discussione al Parlamento, a iscrivere le unioni nel Registro. L'estensione dei diritti del nucleo familiare anche alle unioni omosessuali, come la scelta del regime patrimoniale, la possibilità di ricorrere all'adozione, i diritti derivanti dalla successione legittima e testamentaria, investe una pluralità di figure professionali presenti nel nostro ordinamento, le quali rivestono anch'esse la qualifica di pubblico ufficiale. Ad esempio, un giudice potrebbe rifiutarsi di decidere in merito a un caso di affidamento o adozione di un minore a coppia omosessuale, la cui unione sia stata regolarmente trascritta? Ancora, un notaio potrebbe rifiutarsi di ricevere un atto con cui si debba modificare il regime patrimoniale di una coppia omosessuale?

Pur se non in relazione a tale specifica vicenda, la Corte Costituzionale³⁸ è stata investita del problema della compatibilità tra *status* di pubblico ufficiale e il ruolo di obiettore, negando al giudice tutelare il diritto all'obiezione di coscienza nella procedura d'interruzione della gravidanza di una minore, ritenendo che di fronte al conflitto tra beni parimenti tutelati a livello costituzionale, deve essere privilegiato l'esercizio della funzione giurisdizionale in relazione alla doverosità dell'adempimento³⁹.

³⁸ Corte Costituzionale, sent. 21 maggio 1987, n. 196.

³⁹ Tutti gli altri casi di azioni promosse dai giudici tutelari nell'ambito del riconoscimento del diritto all'obiezione di coscienza nella procedura di autorizzazione



Quando l'obiettore riveste non solo lo *status* di cittadino ma anche di pubblico ufficiale, non si può procedere a una mera mediazione tra diritti poiché è necessario evitare che l'esercizio dell'obiezione di coscienza provochi un diniego di giustizia o lo svolgimento di un servizio pubblico, ledendo i canoni costituzionalmente sanciti a favore della magistratura e della pubblica amministrazione⁴⁰.

La prospettiva dell'ordinamento giuridico esplicita attraverso l'ausilio del pubblico ufficiale prevale sulla prospettiva individuale del cittadino, qualora le due qualifiche siano rivestite dal medesimo soggetto. Il pubblico ufficiale è chiamato a svolgere i propri doveri secondo un assetto valoriale diverso da quello della propria coscienza; egli, infatti, decidendo volontariamente di mettersi al servizio della *res pubblica*, ha assunto degli obblighi nei confronti dello Stato e della collettività.

Il limite dell'obiezione di coscienza è rappresentato dai doveri di solidarietà previsti all'art. 2 Cost., i quali verrebbero meno qualora si consentisse al pubblico ufficiale di sacrificare le proprie funzioni pubbliche e gli interessi pubblici sottesi in virtù delle proprie convinzioni etiche o religiose⁴¹. Secondo tale interpretazione, dunque, il dovere di

all'interruzione volontaria di gravidanza: Corte Costituzionale, ord. n. 445 del 1987; Corte Costituzionale, ord. n. 293 del 1993; Corte Costituzionale, ord. n. 76 del 1996; Corte Costituzionale, ord. n. 514 del 2002; Corte Costituzionale, ord. n. 416 del 2007.

⁴⁰ In tal senso, di veda **S. ATTOLLINO**, *L'obiezione di coscienza e interruzione volontaria della gravidanza: la prevalenza di un'interpretazione restrittiva*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., ottobre 2013, pp. 13-19; **G. FERRANDO**, *Amministrazione di sostegno e rifiuto di cure*, in *Famiglia e Diritto*, 2009, p. 280 ss.; **F. GAZZONI**, *Continua la crociata parametafisica dei giudici-missionari della c.d. "morte dignitosa"*, in *Diritto di Famiglia e delle Persone*, 2009, p. 288 ss.

⁴¹ Si veda, in tal senso: **P. CAVANA**, *Il giudice e il crocifisso: note critiche su una prospettata nuova figura di obiezione di coscienza*, in *Diritto di Famiglia e delle Persone*, 2006, 2, p. 656 ss.; **V. TURCHI**, *Obiezione di coscienza*, cit., p. 17 ss.; **A. GUARINO**, *Obiezione di coscienza e valori costituzionali*, Esi, Napoli, 1992, p. 37 ss.; **G. DALLA TORRE**, *Obiezione di coscienza e valori costituzionali*, cit., p. 56 ss.; **G. LO CASTRO**, *Legge e coscienza*, in *L'obiezione di coscienza tra tutela della libertà e disgregazione dello Stato democratico*, a cura di R. Botta, Giuffrè, Milano, 1991, p. 63 ss.

Un ulteriore limite al diritto all'obiezione di coscienza il grado di partecipazione richiesto all'obiettore per il prodursi della situazione contraria ai propri convincimenti etici o religiosi. Su tale aspetto il *Conseil constitutionnel* e il *Tribunal supremo* hanno ritenuto non costituzionalmente necessaria la previsione del diritto all'obiezione di coscienza per gli ufficiali di stato civile obbligati alla celebrazione dell'unione tra le coppie omosessuali. Sul medesimo fondamento la Corte Costituzionale, nella citata sentenza del 21 maggio 1987, n. 196, ha valutato la non necessità di riconoscere a favore del magistrato il diritto all'obiezione di coscienza nell'ambito della procedura d'interruzione volontaria di gravidanza. L'attività demandata al pubblico ufficiale, in particolare al sindaco o ad altri



solidarietà di cui essi sono portatori affievolirebbe l'esercizio della libertà religiosa a favore dell'interesse generale della collettività. L'obiezione di coscienza non può pregiudicare il rispetto di quei principi e doveri inderogabili di un ordinamento costituzionale; essa, inoltre, non può incidere sull'assetto d'interessi stabilito da una legge in modo tale da pregiudicare radicalmente il perseguimento di un interesse costituzionalmente tutelato, il diritto di una coppia omosessuale di vivere liberamente la propria relazione affettiva, alla quale siano riconosciute particolari tutele giuridiche⁴².

4 - Lo scudo dell'obiezione di coscienza: un'opzione possibile per il pubblico ufficiale?

La diffusione di nuove ideologie, di nuove culture e del pluralismo religioso contribuisce ad accrescere le nuove forme di obiezione di coscienza, essendo maggiormente avvertita la necessità di tutela della libertà di coscienza degli individui.

La possibilità di disattendere una norma positiva al fine di evitare di porre in essere un comportamento contrario alla sfera morale o religiosa di un individuo non deve essere "illegittimamente" utilizzata. L'originaria *ratio* del diritto all'obiezione di coscienza, rischia, in tal modo di essere tradita; l'obiezione di coscienza potrebbe, infatti, costituire un agevole strumento a disposizione della maggioranza dei consociati per affermare i propri interessi, ostacolando l'effettivo riconoscimento dei diritti delle minoranze.

L'ostruzionismo manifestato, oggi, da una parte della società

soggetti incaricati, si configura solo nella registrazione della manifestazione di volontà di due persone che vogliono avvalersi di un istituto giuridico, riconosciuto dalle norme di diritto positivo, per il riconoscimento della loro comunione di vita; essi, infatti, non pongono in essere alcuna condotta attiva volta alla costituzione dell'unione e non devono procedere ad alcuna valutazione, essendo chiamati all'applicazione delle leggi in nome e in rappresentanza dello Stato. Ancor minore sarebbe il contributo causale dell'obiettore all'evento delle unioni omosessuali, nel caso in cui si guardi ai doveri imposti ad altri pubblici ufficiali come il notaio o il giudice. Infatti, il loro intervento sarebbe essenzialmente successivo alla già verificatasi situazione contraria alle proprie ideologie. In tal senso, si veda **M. SAPORITI**, *J'objecte! Obiezione di coscienza e matrimonio egualitario: il caso francese*, cit., pp. 215-216.

⁴² Sui limiti dell'obiezione di coscienza, si veda **V. TURCHI**, *Obiezione di coscienza*, cit., p. 17 ss., il quale richiama la distinzione affermata nella giurisprudenza statunitense, tra *freedom believe*, di carattere assoluto, e *freedom to act*, relativa e soggetta a limiti derivanti dalle esigenze di unitarietà dell'ordinamento e dalla tutela dei diritti altrui.



italiana per le vicende delle coppie omosessuali, nel caso in cui veda la luce il loro riconoscimento giuridico, si tramuterebbe in continui appelli al diritto all'obiezione di coscienza, divenendo, così, un fenomeno sociale e politico di opposizione alle scelte democratiche del Legislatore.

Il riconoscimento del diritto all'obiezione di coscienza a favore del pubblico ufficiale per le vicende inerenti alle unioni tra persone dello stesso sesso, il cui illustre fondamento costituzionale è la libertà di coscienza, si tramuterebbe in sostanziali violazioni del diritto all'uguaglianza sancito all'art. 3 Cost., legalizzando manifeste forme di discriminazioni nei confronti delle coppie omosessuali.

Nel caso in cui, *secudum legem* o *secundum constitutionem*, sia riconosciuto il diritto all'obiezione di coscienza a favore del pubblico ufficiale, si verificherebbe la sostanziale disapplicazione della legge di riconoscimento delle unioni omosessuali; i diritti tanto agognati previsti dal Legislatore a favore delle coppie omosessuali, sarebbero arbitrariamente negati.

L'obiezione di coscienza, nella forma sopra descritta, rischia, dunque, di essere uno strumento di "arroccamento" delle originarie tradizioni culturali e religiose di un paese, impedendo all'ordinamento giuridico di reagire alle istanze di una società sempre più multietnica e multiculturale nel pieno rispetto dei diritti costituzionali.